



ORDINANZA N. 35/2017

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Ancona

- VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed in particolare gli articoli 16, 17, 30, 68, 81, 1249 e 1251;
- VISTO il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 ed in particolare gli articoli 59, 61, 499, 524;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 14, comma 3;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272 concernente l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998 n. 485;
- VISTO il D.P.R. 26 aprile 1992 nr. 300, contenente il regolamento concernente attività private sottoposte agli articoli 19 e 20 della Legge 241/90;
- VISTI i DD.PP.RR. 09 maggio 1994 n. 411 e 31 luglio 1996 n. 468, disciplinanti i casi di esclusione dal silenzio assenso per denunce di inizio attività;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativo alle disposizioni in materia di documentazione amministrativa;
- VISTA la circolare Titolo Porti, Serie VII – n. 90 in data 23 aprile 1990 del Ministero della Marina Mercantile;
- CONSIDERATO che le attività che si esercitano, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, all'interno dei Porti e più in generale nell'ambito del Demanio Marittimo, il cui esercizio "dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali" e per le quali "non sia previsto alcun limite o contingente complessivo", ai sensi della vigente normativa (art. 19 della legge 07 agosto 1990 n. 241, sono da inquadrarsi tra le "attività economiche private e libere" e pertanto esercitabili mediante una denuncia di inizio di attività (ora Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da parte dell'interessato;
- RITENUTO principalmente necessario dettare norme particolari e mantenere un assetto aderente alla vigente normativa in materia di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, e che soddisfi nel contempo le preminenti esigenze di vigilanza portuale e demaniale, demandata dall'articolo 68 del Codice della Navigazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e alle Autorità Marittime, ai fini della sicurezza e della tutela della pubblica e privata incolumità e security portuale nei confronti dei soggetti che intendono esercitare attività economiche all'interno dei porti e nell'ambito del demanio marittimo;
- CONSIDERATO che con il Decreto Legislativo n.169 del 04/08/2016 l'Autorità Portuale si è trasformata in Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

competenza estesa ai Porti di Pesaro, Falconara M.ma, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona.

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.22;

RITENUTO necessario di dover apportare i necessari correttivi attraverso l'emanazione di un nuovo testo regolamentare, in tema di procedimento e snellimento dell'attività amministrativa, rispetto alla precedente Ordinanza n.24/99 emanata dall'Autorità Portuale in data 22/11/1999;

ACQUISITO il parere del Comitato di Gestione espresso con Delibera n.48 in data 05/12/2017

RENDE NOTO

che l'esercizio di qualsiasi attività economica all'interno dei porti, delle relative rade e nell'ambito delle aree demaniali marittime nei porti di Pesaro, Falconara M.ma, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona è sottoposto alla vigilanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale competente per giurisdizione ai sensi dell'articolo 68, comma primo del Codice della Navigazione.

I soggetti che espletano qualsiasi attività economica a carattere continuativo, nell'ambito delle aree di cui sopra, sono altresì soggetti all'iscrizione nel registro istituito presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ai sensi dell'articolo 68, comma secondo del Codice della Navigazione, secondo le disposizioni contenute nell'allegato Regolamento.

ORDINA

(articolo unico)

E' approvato e reso esecutivo l'annesso Regolamento per la disciplina delle attività economiche a carattere continuativo, con le esclusioni infra indicate, che si esercitano nei porti di Pesaro, Falconara M.ma, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona.

Ancona, li 06/12/2017

Il Presidente

Rodolfo Giampieri



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A CARATTERE CONTINUATIVO CHE SI ESERCITANO NEI PORTI DI PESARO, FALCONARA M.MA, ANCONA. SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PESCARA ED ORTONA.

ARTICOLO 1

(SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – S.C.I.A.)

1. Tutti coloro che esercitano od intendano esercitare un'attività economica a carattere continuativo all'interno dei porti, nelle rade e lungo il demanio marittimo di giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, e più precisamente nei Porti di Pesaro, Falconara M.ma, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona, hanno l'obbligo di presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A. ai sensi dell'art 19 L. 241/90, mediante procedura *on line* direttamente attraverso il sito dell'Autorità di Sistema Portuale secondo le istruzioni contenute nelle annesse istruzioni operative, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o le relative autocertificazioni.
2. La stessa S.C.I.A. si intenderà valida fino allo scadere del mese successivo all'anno solare di presentazione (31 gennaio), dopodiché la procedura andrà reiterata per gli anni successivi.
3. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale si riserva la facoltà di verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 settembre 1990 n. 241, per come modificato dall'art. 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in capo al richiedente.
4. Gli interessati, inoltre, contestualmente alla presentazione *on line* della predetta S.C.I.A., devono dichiarare di manlevare l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta a persone e/o cose che possa derivare dall'esercizio dell'attività medesima.
5. E' fatto obbligo, altresì, per tutti coloro che hanno presentato la predetta S.C.I.A., di comunicare, alla Autorità le variazioni di qualsiasi natura, inerenti l'attività svolta, che dovessero intervenire nel corso dell'anno solare, seguendo la medesima procedura *on line*.
6. L'avvenuta presentazione della S.C.I.A. non esime l'interessato dal munirsi di ogni eventuale atto autorizzativo, anche eventualmente rilasciato dall'Autorità nella cui giurisdizione si esercita l'attività (es. permessi di accesso in porto rilasciati ai sensi delle ordinanze di regolazione della circolazione veicolare presso i Porti di competenza dell'Autorità ed eventuali autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni e servizi portuali).
7. I provvedimenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale verranno notificati via mail al soggetto richiedente. L'inserimento nei Registri, sarà reso pubblico, entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA completa, nel sito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

ARTICOLO 2
ATTIVITA' ESCLUSE

1. Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano:
 - a) alle attività soggette a specifica disciplina legislativa o regolamentare;
 - b) alle attività di competenza delle Autorità Marittime;



- c) alle attività svolte dai concessionari demaniali, e ai soggetti titolari di autorizzazione ex art.45bis C.N., in conformità ai contenuti dell'atto di concessione, nell'ambito delle rispettive aree concessionate;
 - d) alle attività di manutenzione dei mezzi, beni, impianti e arredi portuali, o dei servizi interni all'area in concessione, affidate da concessionari demaniali, ovvero da Amministrazioni Pubbliche presenti in Porto;
 - e) alle attività svolte da imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture per conto dell'Autorità di Sistema Portuale o da altre pubbliche amministrazioni competenti;
 - f) agli Agenti Raccomandati marittimi di cui alla Legge 135/77; agli Spedizionieri doganali di cui alla Legge 1612/60 e successive modifiche; ai Mediatori Marittimi di cui alla Legge 478/68;
 - g) ai servizi tecnico-nautici di cui all'art. 14-1-bis della Legge 84/94;
 - h) alle imprese che esercitano servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 6 primo comma, let c) della L.84/94; fatta eccezione, in materia del servizio di ritiro rifiuti dalle navi, alle situazioni presenti nei porti ove non esiste ancora il Piano di Gestione dei Rifiuti approvato dalla Regione ai sensi del D.Lgs. n.182/91, nelle quali i soggetti potranno operare anche in regime di art. 68 c.n.;
 - i) ai Consorzi obbligatori istituiti per la raccolta di particolari tipi di rifiuti;
 - j) alle imprese portuali e di servizio ex art. 16, 17, 18 e 21 della L.84/94;
 - k) agli Ispettori e Periti dei Registri di Classificazione Navale.
 - l) titolari di autorizzazioni e/o di eventuale altro atto di assenso rilasciate dall'ente locale competente ai sensi degli articoli 27 e seguenti del Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998, ai fini dello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche ivi comprese le aree demaniali marittime.
 - m) Ai Compensatori di Bussola, in quanto titolari di esplicita autorizzazione dell'Autorità Marittima ex art.141.6 del D.P.R. n.435/91 e di cui alla Circolare n.101/2014 del 12/02/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto;
2. E' soggetta a concessione di servizio e pertanto a specifica diversa disciplina lo svolgimento delle attività che comportano l'impegno sistematico di navi e galleggianti nell'ambito portuale o nella rada antistante il litorale di giurisdizione.

ARTICOLO 3 (REQUISITI ED OBBLIGHI)

1. I soggetti interessati all'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio/proseguo attività devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Iscrizione in albi tenuti dalla C.C.I.A.A. o da altre competenti autorità, o possesso di titolo abilitante all'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo;
 - b) Insussistenza di procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o altro procedimento civile;
2. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono autocertificati dai soggetti interessati, ai sensi delle vigenti norme, mediante la procedura *on line*.
3. I soggetti iscritti nel registro tenuto dalla Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'articolo 68 Cod. Nav., nel corso dell'esercizio della loro attività devono:
 - a) adempiere gli obblighi sanitari, fiscali, doganali, contrattuali, previdenziali, assistenziali, assicurativi, di prevenzione e di sicurezza del lavoro (compresa la predisposizione del piano di sicurezza e valutazione dei rischi da attività professionali);
 - b) esercitare l'attività direttamente o tramite i propri dipendenti e collaboratori comunque appartenenti all'organico comunicato in allegato alla segnalazione certificata di inizio/proseguo attività;



- c) collaborare con l'Autorità di Sistema Portuale e le Autorità Marittime per ogni aspetto di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e security portuale ed attenersi alle applicabili disposizioni contenute nelle Ordinanze e ad ogni altra disposizione vigente nei singoli porti della giurisdizione;
- d) munirsi, nei casi previsti per la specifica attività esercitata, di idonea assicurazione e di ogni provvedimento di competenza di altre pubbliche amministrazioni;
4. l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, qualora lo ritenesse necessario, può richiedere al dichiarante eventuali documenti integrativi relativamente a particolari attività o al possesso dei requisiti direttamente non acquisibili.
5. Coloro che intendano svolgere l'attività di Consulente Chimico del porto, nell'ambito di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale, all'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) Laurea in Chimica, Chimica Industriale o Ingegneria Chimica;
 - b) Compimento del tirocinio pratico di un anno presso un Consulente Chimico di porto in attività;
 - c) Superamento della prova teorica specificata al punto 1.3 della medesima Circolare DEM 3/SP 1160;
 - d) Capacità fisica a svolgere l'attività attestata dal medico di porto.

ARTICOLO 4 (MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA')

1. I soggetti in possesso della Segnalazione Certificata di inizio/prosieguo Attività, che hanno completato la procedura *on line*, possono esercitare l'attività economica ivi dichiarata nell'ambito delle aree del demanio marittimo, senza ulteriori formalità, purché ciò non si concretizzi nell'occupazione di area demaniale marittima o di specchio acqueo, o nell'esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altra norma statale o locale riconduca alla previsione del rilascio di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo.
2. Le attività segnalate devono essere esercitate in modo tale da non arrecare danni alle infrastrutture portuali, al demanio marittimo ed alle acque marittime evitando qualsiasi forma d'inquinamento. Le stesse non dovranno arrecare molestie, impedimento o intralcio alle altre persone o attività che ivi si svolgono. Inoltre, durante lo svolgimento delle attività il personale operante dovrà avere al seguito copia dell'attestazione di iscrizione ai Registri ex art.68 c.n. comma 2, e ciascun dipendente deve essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità. Fino al momento del rilascio dell'attestazione il personale in questione dovrà avere al seguito copia della SCIA presentata.
3. Ogni avvenimento straordinario, che possa potenzialmente determinare forme di pericolo/danno, dovrà immediatamente essere rapportato, dapprima oralmente e successivamente in forma scritta all'Autorità di Sistema Portuale. La presente comunicazione non esime gli interessati a produrre eventuali ulteriori atti ad altre amministrazioni come previsto a norma di legge.

ARTICOLO 5 (SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA')

1. L'Autorità, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui all'art. 1 comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile confermare l'attività intrapresa e i



- suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento, dalle discipline legislative, regolamentari e in quelle contenute nei provvedimenti normativi emessi dall'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale, fatte salve le misure cautelari e di salvaguardia di cui al Decreto legislativo n.272/99 laddove applicabili, saranno adottate le seguenti sanzioni:
 - a) diffida scritta con determinazione di un termine perentorio entro cui si dovrà provvedere all'eliminazione di situazioni irregolari o di pericolo a pena di sospensione dell'attività e dell'iscrizione nel Registro;
 - b) sospensione cautelare dell'attività fino ad un massimo di 30 giorni, qualora la natura delle irregolarità contestate, non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria delle attività, in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida di cui al punto a);
 - c) decadenza della prosecuzione dell'attività e dell'iscrizione nel Registro, qualora l'inottemperanza alla diffida, la natura delle irregolarità contestate e/o il venir meno dei requisiti soggettivi, non consentano l'ulteriore prosecuzione dell'attività.
 3. Ai fini del punto c) del comma precedente, verranno altresì cancellati i soggetti che:
 - a) si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrata, cessazione di attività, concordato preventivo o in situazioni equipollenti per la legislazione nazionale o per quella del Paese aderente all'Unione Europea di provenienza, a meno che non sia disposto dal Giudice competente la continuità di esercizio d'impresa;
 - b) non siano in regola con l'adempimento degli obblighi fiscali in materia previdenziale e fiscale;
 - c) abbiano reso false dichiarazioni ai fini delle procedure di cui alla presente Ordinanza;
 - d) che si siano rese responsabili di ripetute gravi violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili all'attività svolta in ambito portuale.
 4. Fatta eccezione per il caso di inottemperanza alla diffida scritta, la decadenza di cui al punto c) del 2° comma, dovrà essere preceduta da contestazione di addebito, con fissazione del termine di n.30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni e giustificazioni.
 5. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale si riserva la facoltà di revocare o limitare in qualsiasi momento le attività, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o di improrogabili esigenze connesse alla pianificazione degli spazi portuali, senza dover corrispondere compensi od indennizzi di sorta.

ARTICOLO 6 (IMPORTI)

Per l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 c.n., i richiedenti sono tenuti al versamento all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale del contributo forfettario per spese di istruttoria stabilito come segue:



- 100 euro per le società di capitali, consorzi e soc. consortili,
- 70 euro società di persone e soc. coop,
- 50 euro imprese individuali e liberi professionisti,
- 30 euro autorizzazioni provvisorie

ARTICOLO 7 (ATTIVITA' IN PORTO OCCASIONALI)

Le società che intendono effettuare attività occasionali (esercizio di una singola attività la cui esecuzione ha una data di inizio ed una data di fine) in porto e/o sul demanio marittimo di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale deve presentare richiesta di nulla-osta alla competente Autorità stessa.

Il nulla-osta in parola consente alla società di accedere e prestare la propria opera in ambito portuale e nelle aree demaniali marittime di competenza, ma non solleva l'interessato dal munirsi di specifiche autorizzazioni in considerazione dell'attività da svolgere.

ARTICOLO 8 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che il conferimento dei dati personali forniti con la comunicazione di inizio attività, ha natura obbligatoria essendo necessario al fine di consentire all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, tra le sue funzioni istituzionali, di esercitare la vigilanza, ai sensi dell'articolo 68 c.n., su coloro che esercitano un'attività economica all'interno dei porti.

Gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del procedimento che verrà avviato e sarà finalizzato al solo scopo di effettuare le opportune verifiche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, richiesti per svolgere l'attività dichiarata. In fase di trattamento gli stessi dati saranno eventualmente comunicati e diffusi, necessariamente in forma personale e non anonima o in altre forme differenti, verso altri soggetti pubblici tenuti per legge a trattare tali informazioni.

Si informa inoltre che l'istante a tal fine è titolare dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo.

Si informa che il Titolare del trattamento dei dati è l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Al fine di consentire le attività di vigilanza e polizia portuale da parte delle Autorità marittime dei porti di giurisdizione che non siano sede dell'Autorità, i dati acquisiti sono messi a disposizione, per quanto possibile, della competente Capitaneria di porto – Guardia costiera, limitatamente al sorgitore d'interesse, attraverso opportuni accorgimenti informatici.

ARTICOLO 9 (ABROGAZIONI)

La presente abroga l'ordinanza n. 99/1999 in data 22/11/1999 dell'Autorità Portuale ed entra in vigore il 01.01.2018.

ARTICOLO 10 (NORME SANZIONATORIE)

1. I contravventori alla presente Ordinanza, fermo restando le procedure di sospensione, revoca e decadenza di cui all'art. 5, e i poteri conferiti al Comandante del Porto dagli articoli 1249 e 1255 del Codice della Navigazione, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1174



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

dello stesso Codice, oltre che ai sensi delle specifiche vigenti normative applicabili per materia ivi compresi eventuali fattispecie penalmente rilevanti.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui obblighi di pubblicità saranno assolti, ai sensi dell'art.32 comma 1 della Legge 69/2009, mediante inserimento on line sul sito istituzionale <https://porto.ancona.it>, alla sezione "Ordinanze", nonché affissione all'albo.



ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO EX ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DELLE IMPRESE ESERCENTI LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NEI PORTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

1. Aprire dal proprio browser il seguente link dedicato
<https://porto.ancona.it/art68/>

The screenshot shows the website interface for registration. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale' on the left, and 'Login | Registrati' on the right. Below the navigation bar, the main content area has a title: 'Iscrizione nel Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione delle imprese esercenti le attività industriali, artigianali e commerciali nei porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale'. The main content is divided into three circular callouts:

- Benvenuti nell'area dedicata alle richieste di iscrizione nel registro ex art. 68 C.N.**
- Per effettuare la SCIA dovrete procedere con la registrazione e compilare la segnalazione**
- Potrete ricevere nella Vostra casella di posta elettronica l'attestazione di iscrizione nei registri ex art 68 CN**

At the bottom of the callouts, there is a link: 'Clicca qui per richiedere il PASS IDENTIFICATIVO per accedere in porto e sosta con l'auto'.

2. Procedere alla registrazione. Nel menu in alto a destra clicca - **REGISTRATI**


This screenshot shows a close-up of the website's navigation bar. The text 'Login | Registrati' is visible. A red arrow points to the 'Registrati' link, indicating where the user should click to proceed with registration.

Per ottenere il pass
identificativo dovrete effettuare

Potrete ricevere nella
Vostra casella di posta elettroi



3. Compilare tutti i campi obbligatori contrassegnati con *



Articolo 68 - Modulo di Registrazione

Richiesta per il porto di:

Legale Rappresentante

Nome*:

Cognome*:

Data di nascita (gg/mm/aaaa):

Luogo di nascita*:

Indirizzo residenza*:

Numero civico*:

Città*:

Cap*:

Cittadinanza*:

In qualità di legale rappresentante della società*:

Codice fiscale / p. iva*:

Iscritta alla camera di commercio di*:

Al n. *:

Indirizzo*:

Numero civico*:

Città*:

Cap*:

Telefono*:

Mail*:

Pec*:

Fax*:

Dati referente - gestore pratica

Nome*:

Cognome*:

Telefono*:

Password*:

Conferma Password*:

Accetto e sottoscrivo i termini di utilizzo del servizio.

[Registrati](#)

cliccare **REGISTRATI**




4. Per **ATTIVARE L'ACCOUNT**, attendi la mail di conferma da art68@porto.ancona.it

*La tua registrazione è andata a buon fine.
Clicca [qui](#) per attivare il tuo account*

*Le credenziali di accesso al pannello sono le seguenti:
Email: xxx@xxxx.it
Password: 10000000*

5. Procedere al **LOGIN** (mail e password scelta in fase di registrazione)



Art. 68 del Codice della Navigazione delle imprese esercenti le attività industriali,
civili nei porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale




6. Sul menu di sinistra troverai **SEGNALAZIONE SCIA** (per le nuove richieste)
SCIA RILASCIATE (atti di concessione scia già in essere e quelle da integrare)

Selezionare **SEGNALAZIONE SCIA**



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona



Iscrizione nel Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione delle imprese artigianali e commerciali nei porti dell'Autorità di Sistema Portuale



7. Prima di iniziare la procedura è bene preparare in formato digitale i seguenti documenti

- **documento di identità** in corso di validità del richiedente
- copia della **polizza assicurativa**
- **quietanza di pagamento** anno in vigore
- **autocertificazione mezzi** (con indicazione marca targa modello e assicurazione scadenza polizza)
- **certificazione Abilitative** obbligatoria per le categorie interessate*:
- **f23** quietanzato - pagamento **bollo** euro 32,00 ([fac-simile](#))

Ricevuta del versamento CREDITOVALTELLINESE

Codice IBAN: IT86D0521602602000007801521, intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale:

- 100 euro per le soc. di capitali, consorzi e soc. consortili
- 70 euro soc. di persone e soc. coop.
- 50 euro imprese individuali e liberi professionisti
- 30 euro autorizzazioni provvisorie



8. Compilare tutti i dati richiesti



Iscrizione nel Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione delle imprese esercenti le attività industriali, artigianali e commerciali nei porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Descrizione attività: [Empty text box]

Numero e generalità dei dipendenti preposti al servizio che entrano sistematicamente in ambito portuale:

Nome - Cognome - luogo e data di nascita - nazionalità - residenza

Dati dipendenti: [Empty text box]

Richiesta per l'anno: [Dropdown menu]

Allegare documento di identità in corso di validità del richiedente: [Sfoglia...](#)

Polizza assicurativa RC contro i danni

eventualmente arrecati a cose e/opersone durante lo svolgimento dell'attività richiesta, che preveda un massimale non inferiore a 500.000,00 euro per ogni sinistro

Allegare copia della polizza assicurativa: [Sfoglia...](#)

Allegare quietanza di pagamento anno in vigore: [Sfoglia...](#)

Autocertificazione mezzi (con indicazione marca targa modello e assicurazione scadenza polizza): [Sfoglia...](#)

Inserire Certificazione Abilitativa obbligatoria per la categoria interessata: [Sfoglia...](#)

Allegare f23 pagamento bollo euro 32,00 (fac-simile): [Sfoglia...](#)

- Ricevuta del versamento:
CREDITO ITALIANO Codice IBAN: IT850621601401000007801571, intestato a: Autorità Portuale di Ancona.
- 100 euro per le soc. di capitali, concorsi e soc. consortili
 - 70 euro soc. di persona e soc. coop.
 - 50 euro imprese individuali e liberi professionisti
 - 30 euro autorizzazioni provvisorie

Autocertificazione: Iscrizione in albi tenuti dalla C.C.I.A.A. o da altre competenti autorità, o possesso di titolo abilitante all'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo

Autocertificazione: Insussistenza di procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o altro procedimento civile.

[Invia](#)

9. Gli uffici dell'Autorità di Sistema, dopo la verifica della documentazione, le invieranno l'esito della segnalazione via mail



10. Nella voce di menu **SCIA RILASCIATE** vengono visualizzati gli atti di concessione SCIA ottenuti

11. Nel menu in alto a sinistra – **PROFILO** - si possono vedere tutte le informazioni date in fase di registrazione.



e nel Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione delle imprese esercenti le attività industriali, artigianali e commerciali nei porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale



**SERVIZIO
INFORMAZIONE
ALL'UTENZA**

Sara attivo un servizio informazioni fornito dagli addetti dell'azienda B&S
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 / dalle ore 15.30 alle ore 17.30 Al
seguente numero 071 9605918 0719940458 -